

TI_GERICHTE 52.1998.261 vom 6. April 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-04-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.261

FR: TI_GERICHTE 52.1998.261 du 6 avril 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.261 del 6 aprile 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 16

cpv. 3 ODDS). 3. Nell'evenienza concreta, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto alla ricorrente due multe di 20.- e di 30.- fr. per mancata notifica del luogo di residenza (decreti 25 marzo 1994 n. 94 1578/303 e 1579/309). Con decreto d'accusa 20 settembre 1994 essa è inoltre stata condannata dal Procuratore pubblico a 60 giorni d'arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ripetuta infrazione e contravvenzione alla LFStup, commessa acquistando tra l'estate 1993 e la primavera 1994, almeno 30 gr. di cocaina che ha in parte ceduto a terzi ed in parte consumato. A seguito di tale condanna, la ricorrente è stata ammonita il 22 dicembre 1994 dall'autorità competente in materia di stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 5 dicembre 1997 la Sezione degli stranieri ha inflitto all'interessata un'ulteriore multa di 300.- fr. per infrazione alla LDDS, per aver lavorato in qualità di collaboratrice domestica dall'inizio di novembre 1996 al 6 febbraio 1997, con una frequenza di 2/3 giorni settimanali, alle dipendenze di diverse famiglie di _____, sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere tale attività, quando era al beneficio di un permesso di dimora annuale per occuparsi presso altro datore di lavoro. Interrogata il 23 ottobre 1997 dalla Polizia cantonale, la ricorrente ha dichiarato che le sue entrate finanziarie mensili si componevano del reddito conseguito facendo pulizie in nero presso vari conoscenti per un totale di 10/12 ore settimanali (fr. 1'500.-) e gestendo una linea telefonica erotica privata (fr. 1'000.-). Dal rapporto informativo 13 novembre 1997 della polizia cantonale e dai relativi allegati si evince che l'interessata ha a suo carico 7 attestati di carenza beni per complessivi fr. 14'095.- e che tra l'8 giugno 1995 ed il 22 settembre 1997 è stata oggetto di 7 procedure esecutive per complessivi fr. 7'221.-. Risulta pure, tra l'altro, che il marito è stato arrestato per rapina l'8 maggio 1996 ed è stato in seguito internato presso un centro di recupero per alcolisti. Agli archivi del comando figura infine una segnalazione 11 agosto 1997 per aiuto al soggiorno illegale. 4. 4.1. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la pena di 60 giorni di arresto inflittale dal Procuratore pubblico non è una semplice contravvenzione. La ricorrente è infatti stata condannata anche per infrazione alla LFStup, reato che è punito con la reclusione o la detenzione (art. 9 cpv. 2 e 101 CP; 19 cifra 1 LFStup). Benché rilevante ai fini della valutazione del comportamento tenuto dall'insorgente durante la sua dimora in Svizzera, tale condanna non è tuttavia atta a giustificare un provvedimento di espulsione dalla Svizzera. Lo straniero implicato nel traffico di stupefacenti deve invero attendersi che sia pronunciata una misura di

allontanamento nei suoi confronti. La protezione della collettività dalle conseguenze derivanti dallo sviluppo del mercato della droga costituisce in effetti un interesse pubblico preponderante che giustifica l'espulsione. In concreto, il Dipartimento delle istituzioni ha tuttavia rinunciato a pronunciare l'allontanamento dell'insorgente. Preso atto della condanna, si è limitato ad ammonirla, prospettandole ulteriori provvedimenti soltanto in caso di recidiva o di comportamento scorretto. Orbene, dopo questa condanna, l'insorgente non è incorsa in ulteriori condanne per crimini o delitti. Non sono quindi date le premesse per l'adozione di un provvedimento fondato sull'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS. 4.2. Ferma questa premessa, resta comunque da accertare se non siano dati i presupposti per pronunciare l'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS; norma, che permette di allontanare lo straniero quando la sua condotta in generale e i suoi atti giustificano la conclusione che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. A tal fine occorre che lo straniero contravvenga gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità, contravvenga gravemente alla morale, tralasci continuamente per cattiva volontà o sregolatezza di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato, viva nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2 ODDS). Orbene, la fattispecie in esame non risponde a queste condizioni. Dopo la citata condanna ed il relativo ammonimento, la ricorrente è stata oggetto di una sola multa di fr. 300.– per aver lavorato senza autorizzazione in qualità di collaboratrice domestica per circa tre mesi (decreto 5 dicembre 1997 n. 97 1993/805). Risulta pure che vi sono a suo carico 7 attestati di carenza beni per complessivi fr. 14'095.– e che nei suoi confronti sono state promosse 7 procedure esecutive per complessivi fr. 7'221.–. Questi elementi non bastano tuttavia per concludere che la ricorrente non vuole o non è capace di adattarsi al nostro ordinamento. La condanna subita si riferisce ad una semplice contravvenzione. I debiti a suo carico non costituiscono ancora un indice di cattiva volontà o di sregolatezza nell'adempimento dei suoi obblighi. Né permettono di dedurre che viva nella sregolatezza o nell'ozio. Visto il permesso rilasciatole dall'autorità cantonale, durante la litispendenza, per lavorare come cameriera alle dipendenze di un esercizio pubblico (v. scritto 22 aprile 1998 all'avv. _____, precedente patrocinatore dell'interessata), tutto sommato appare eccessivo negarle ulteriore fiducia. Non si può in effetti escludere che grazie al rinnovo del permesso di soggiorno la ricorrente riesca ad integrarsi convenientemente nel nostro ordinamento, tacitando i suoi creditori ed evitando di incorrere in ulteriori sanzioni. 5. L'insorgente non postula più in questa sede la concessione di un permesso di domicilio. Al riguardo va osservato che prima di concedere siffatto permesso ad uno straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come si è comportato fino allora (art. 11 ODDS). Ora, il comportamento tenuto dalla ricorrente dopo la condanna subita ed il relativo ammonimento, non giustifica un'espulsione. È comunque tale da ostare al rilascio di un permesso di domicilio. Bene ha fatto pertanto l'insorgente a non insistere per ottenerlo. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto, annullando la decisione del Dipartimento delle istituzioni e quella del Consiglio di Stato che la conferma, siccome viziate da eccessivo rigore nella valutazione del comportamento tenuto dall'insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera. Gli atti vengono rinviati alla Sezione degli stranieri perché rilasci all'insorgente un permesso di dimora annuale. 7. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 7 e 10 LDDS; 11 e 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 64, 65 PAmM, dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi. §. Di conseguenza sono annullate: a) la risoluzione 2 settembre 1998 (n. 3985) del Consiglio di Stato; b) la decisione 6 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Stranieri. 2. Gli atti sono ritornati alla Sezione degli Stranieri affinché rinnovi per un anno _____, cittadina dominicana, il permesso di dimora. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.